



## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019

### Informativa per le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e per le imprese iscritte al solo Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

Spett.le Impresa,

l'art. 18 della L. n. 580/1993, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 23/2012, prevede che siano tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

**L'importo dovuto per il 2019** è determinato con nota MiSE del 21 dicembre 2018, in attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 10 della L. n. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016. Le modalità di determinazione del diritto annuale 2019 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'art. 28, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014.

### 1. QUANDO E COME SI VERSA IL DIRITTO ANNUALE

Il versamento del diritto va eseguito nel termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi e quindi entro il

**1 luglio 2019**

oppure

entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%<sup>1</sup> a titolo di interesse corrispettivo, scegliendo di pagare tramite:

- **Modello di pagamento F24<sup>2</sup>,** compilato come nella tabella seguente:

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Rov. versat.	Versat. Acc.	Saldo versabile	numero imposta	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
V.R					3 8 5 0		2019	XXX,x.x	
detrazione						TOTALE	G	XXX,x.xH	SALDO (G-H)
									XXX,x.x

- oppure online con **PagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm> (si calcola e si paga online).

**È possibile pagare il diritto annuale anche compensando il versamento con altri crediti tributari o previdenziali.**

In caso di **trasferimento della sede da una provincia ad un'altra**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio presso la quale la sede è iscritta al 1° gennaio 2019.

Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24 on line<sup>3</sup>.

### 2. QUANTO SI VERSA

Gli importi del **diritto annuale 2019**, determinati con la riduzione del 50% prevista dall'art. 28, comma 1 del

<sup>1</sup> Art. 8 del D.M. n. 359/2001.

<sup>2</sup> Come compilare correttamente il Mod. F24:

- riportare negli appositi spazi il codice fiscale, NON LA PARTITA IVA, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare nella sezione "IMU e altri tributi locali" del Mod. F24 nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Verona è: VR);
- indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: 3850) e l'anno cui si riferisce il versamento (2019);
- indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati"; se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento.

<sup>3</sup> [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)



D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, sono stati successivamente aumentati del 20% con Decreto del MiSE del 22/05/2017, per il finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10 della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.

Per le imprese iscritte nella sezione speciale, gli importi sono i seguenti:

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITÀ LOCALE
<b>Imprese individuali (piccoli imprenditori) iscritte nella sezione speciale</b> <small>* L'importo di riferimento da usare per i calcoli del dovuto per le imprese che hanno anche unità locali è € 52,80. Solo sull'importo finale così calcolato, potrà essere effettuato l'arrotondamento previsto al punto 3 (es: sede + 1 UL = 52,80 + 10,56 = 63,36 che arrotondato diventa 63,00).</small>	<b>€ 53,00</b> (52,80)*	<b>€ 11,00</b> (10,56)*
<b>Società semplici iscritte nella sezione speciale imprese agricole</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 12,00</b>
<b>Società semplici non iscritte nella sezione speciale imprese agricole</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Società tra avvocati (co 2 art. 16 D. Lgs. n. 96/2001)</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Solo REA</b>	<b>€ 18,00</b>	-
<b>Unità locali/sedi secondarie di imprese estere</b>		<b>€ 66,00</b>

### 3. COME SI CALCOLA L'ARROTONDAMENTO

Per effettuare correttamente il calcolo del diritto, si invita a consultare la Nota MiSE. n. 19230 del 03/03/2009, [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale – Normativa". Infatti, si ricorda che **va arrotondato all'unità di euro soltanto l'importo finale** (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), mentre **nei passaggi intermedi di calcolo bisogna mantenere 5 decimali dopo la virgola**, con l'eccezione del versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, il cui importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

### 4. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di irregolare od omesso versamento si applicherà una sanzione dal 10% al 100% del diritto dovuto<sup>4</sup>, salvo che l'impresa non abbia provveduto alla regolarizzazione del pagamento ricorrendo al "ravvedimento operoso"<sup>5</sup> che dovrà essere effettuato entro un anno dalla scadenza del termine ordinario. Per il calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale 2019, consultare il sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Ravvedimento operoso".

*Si ricorda inoltre che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione "Pratiche Semplici" del sito [www регистрационные импредсе.ит](http://www регистрационные импредсе.ит)).*

### 5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Sito web: [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) – Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale.

Ufficio Diritto Annuale: Verona, Corso Porta Nuova 96 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15; il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30). Tel. 0458085825 – 707/720/721 – fax 0458085789.

E-mail: [dirittoannuale@vr.camcom.it](mailto:dirittoannuale@vr.camcom.it); p.e.c.: [cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it)

<sup>4</sup> D.M. n. 54/2005.

<sup>5</sup> Art. 6 del D.M. n. 54/2005 e Circ. n. 62417 del 30/12/2008.



**AVVISO IMPORTANTE**  
**ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

**Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più consultare il sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Cesare Veneri)